Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Venerdì, 22 febbraio 1935 - Anno XIII** — **Numero 45**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 45 DEL 22 FEBBRAIO 1935-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: **Società elettrica bresciana, in Milano:** Obbligazioni 5 ½ per cento, sorteggiate nella 36ª estrazione del 24 gennaio 1935-XIII. — **Repubblica di San Marino:** Obbligazioni sorteggiate nella 46ª estrazione del 2 gennaio 1935-XIII. — **Filatura canape Giuseppe Turner & C., in Sarno:** Obbligazioni 6 per cento sorteggiate il 26 gennaio 1935-XIII. — **Società dell'Acqua Pia antica Marcia, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 24 gennaio 1935-XIII. — **Municipio di Cantù:** Obbligazioni 6 per cento sorteggiate il 30 dicembre 1934-XIII. — **Compagnia italiana dei grandi alberghi, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1935-XIII. — **Comune di Firenze:** Obbligazioni 3 per cento (emissione 1880) sorteggiate il 1° febbraio 1935-XIII. — **Croce Rossa Italiana:** Obbligazioni del Prestito sorteggiate nella 196ª estrazione del 1° febbraio 1935-XIII. — **Comune di Dormelletto:** Obbligazioni 6 per cento sorteggiate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 dicembre 1934-XIII, n. 2313.
Disciplina dei commerci e delle industrie in Eritrea e nella Somalia Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di adeguare l'attrezzamento industriale e commerciale dell'Eritrea e della Somalia Italiana alle condizioni economiche generali;
Visto il R. decreto 7 febbraio 1926, n. 269;
Visto il R. decreto 24 gennaio 1929, n. 226;
Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, che approva l'ordinamento organico per l'Eritrea e per la Somalia Italiana;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le corporazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'Eritrea e nella Somalia Italiana l'impianto di industrie, l'apertura e l'ampliamento di stabilimenti industriali, l'apertura di aziende commerciali ed in genere l'esercizio di qualsiasi attività industriale e commerciale non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione governativa, da darsi a norma degli articoli seguenti.

Sono esclusi da tale obbligo i venditori ambulanti, i venditori di bevande per indigeni e i ristoranti indigeni, compresi nella categoria *b* per l'applicazione della imposta sui redditi mobiliari in Eritrea e nella Somalia Italiana, secondo la determinazione da farsi dal Governatore.

Rimane, in ogni caso, ferma l'osservanza delle norme degli ordinamenti propri di ciascuna Colonia per quanto riguarda il rilascio delle concessioni.

Art. 2.

Le autorizzazioni di cui al precedente articolo sono date su istanza degli interessati:

a) con decreto del Governatore, sentito il Consiglio dell'economia per l'Eritrea o il Comitato economico per la Somalia Italiana, quando si tratti dell'esercizio di attività commerciali e dell'impianto di nuove industrie di tipo artigiano o attinenti alle industrie estrattive e minerarie;

b) con decreto del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il parere del Consiglio superiore coloniale, in tutti gli altri casi di attività industriali previste dall'art. 1 del presente decreto.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono prescrivere anche il termine entro il quale l'esercizio deve iniziarsi, sotto comminatoria della decadenza della autorizzazione.

La decadenza e la revoca delle autorizzazioni saranno pronunziate colle stesse modalità prescritte per le autorizzazioni dal presente articolo.

Art. 3.

Per l'impianto di industrie e per l'apertura e per l'ampliamento di stabilimenti industriali potrà essere concesso, con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio superiore coloniale, un diritto di esclusività per un periodo non superiore a quindici anni. In questo caso il decreto dovrà essere motivato ed indicare espressamente gli obblighi imposti al concessionario, con la clausola della revoca della concessione nel caso di inosservanza degli obblighi stessi.

Rimangono ferme le disposizioni in vigore per quanto concerne le concessioni industriali.

Art. 4.

I decreti che accordano le autorizzazioni e quelli che dichiarano la decadenza e la revoca delle medesime, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Colonia.

Contro i provvedimenti del Governatore, emanati a norma dell'art. 2, è ammesso, da parte di chi vi abbia interesse, il ricorso al Ministero delle colonie, che deciderà in via definitiva, sentito il parere del Consiglio superiore coloniale. Il ricorso non ha effetto sospensivo; è però in facoltà del Ministro per le colonie di ordinare la sospensione del provvedimento impugnato, quando speciali e urgenti circostanze lo richiedano.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni che siano in contrasto col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 112. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2314.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Vigonovo.

N. 2314. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Vigonovo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 gennaio 1935-XIII, n. 74.
Modifiche al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088, che approva il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, che approva il regolamento per il servizio metrico;
Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva l'organico del personale degli Uffici metrici;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 305, per il disciplinamento dei titoli dei metalli preziosi;
Ritenuta l'opportunità di modificare l'ordinamento degli Uffici metrici e di recare varianti ed aggiunte al ruolo organico del personale ad essi addetto;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti gli Uffici dei saggi presso gli Uffici metrici di Alessandria, Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia.

Art. 2.

Il ruolo organico per il personale dell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi è stabilito in conformità della tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le corporazioni e da quello per le finanze.

Art. 3.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della nuova tabella farà carico per l'esercizio 1934-35 al bilancio del fondo speciale delle Corporazioni, ed il relativo importo sarà versato ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 124. — MANCINI.

Tabella organica del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

Gruppo B.

Grado		Numero dei posti
6°	Direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi	1
7°	Ispettori capi (già ispettori)	11
8°	Ispettori principali (già ufficiali metrici capi)	30
9°	Primi ispettori (già primi ufficiali metrici)	60
10°	Ispettori (già ufficiali metrici)	67
11°	Ispettori aggiunti (già ufficiali metrici aggiunti)	

Ruolo del personale subalterno.

Usciere capo (1)	1
Bollatori uscieri	30

(1) Lo stipendio iniziale annuo è di L. 6500 e quello massimo di L. 8100; oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1100, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge n. 1491, del 30 novembre 1930, e n. 561 del 14 aprile 1934.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG. *Il Ministro per le corporazioni*: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1935-XIII, n. 75.
Abrogazione del R. decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 505;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla abrogazione del predetto decreto-legge n. 201;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 505, è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 122. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1935-XIII, n. 76.

Contributo al Partito Nazionale Fascista e all'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili, per l'uso di biglietti ferroviari a riduzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive variazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2684;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 394;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2684;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2684, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 394, resta modificato come segue:

« È fatto obbligo al Comitato organizzatore di devolvere sull'importo lordo ricavato dalla percezione delle quote di cui all'art. 1:

a) il 20 per cento a favore del Partito Nazionale Fascista;

b) il 10 per cento all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

c) il 10 per cento all'Opera di previdenza della Milizia;

d) il 10 per cento all'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato ».

Art. 2.

Le facilitazioni temporanee di cui all'art. 3 *b*) del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, non potranno consentire una riduzione superiore a quella del 50 per cento sui prezzi della tariffa ordinaria differenziale per viaggi di corsa semplice.

Le facilitazioni stesse non potranno inoltre avere una durata superiore a quattro mesi per anno solare e per località salvo quelle relative alla Capitale e ad altre località previste da disposizioni di legge in vigore alla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1935-XIII, n. 77.

Autorizzazione al comune di Cremona a riscuotere le imposte di consumo con la tariffa della classe C.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la domanda avanzata dal comune di Cremona per avvalersi della disposizione suaccennata;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Cremona è autorizzato a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1936, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *C*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 103. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1935-XIII, n. 78.
Erezione in ente morale dell'Istituto di studi adriatici.

N. 78. R. decreto 17 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto di studi adriatici viene eretto in ente morale, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 17 gennaio 1935-XIII, n. 79.
Autorizzazione al R. Conservatorio della SS. Annunziata di Empoli ad accettare una donazione.

N. 79. R. decreto 17 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il R. Conservatorio della SS. Annunziata di Empoli viene autorizzato ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta dei signori cav. Saverio e Raffaello Bini.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 7 febbraio 1935-XIII, n. 80.
Autorizzazione alla Regia università di Firenze ad accettare una donazione.

N. 80. R. decreto 7 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Regia università di Firenze viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 44.000 nominali in titoli del Debito pubblico italiano 3.50 % che i signori on. senatore prof. Alessandro Lustig e comm. prof. Giulio Chiarugi hanno disposto in suo favore, perchè le rendite relative vengano destinate al mantenimento del giornale medico « Lo Sperimentale ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1935-XIII.
Approvazione delle modificazioni apportate al decreto istitutivo dell'Ufficio del lavoro portuale di La Spezia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro portuale;

Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1926 relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro portuale di La Spezia, successivamente modificato coi decreti Ministeriali 28 gennaio 1927, 21 luglio 1927 e 22 ottobre 1927, recanti modifiche alle disposizioni concernenti il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e col decreto Ministeriale 3 settembre 1928, relativo alla composizione del Consiglio presso i predetti Uffici;

Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto Ministeriale 13 gennaio 1926, relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro portuale di La Spezia, sono apportate le sostituzioni seguenti:

Art. 7. — La lettera *e*) è sostituita come appresso:

« *e*) esprimere pareri sulle quistioni concernenti la Cassa pensioni per le maestranze portuali ed approvare, a fine d'anno, il bilancio ».

Art. 20. — Ai comma primo, secondo e terzo è sostituito il seguente:

« La Cassa pensioni per i lavoratori del porto, di cui è cenno agli articoli 1 lettera *b*), 7 lettera *e*) e 8 lettera *d*) del presente decreto, sarà amministrata dall'Ufficio del lavoro con gestione separata e con le norme stabilite da uno speciale regolamento da approvarsi dal Ministero delle comunicazioni, sentito quello delle corporazioni ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(497)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1934-XIII.
Proroga per un quinquennio del riconoscimento della Stazione interprovinciale di soggiorno e turismo dell'Abetone.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1932, col quale fu riconosciuta, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, la Stazione interprovinciale di soggiorno e turismo dell'Abetone e ne venne determinata la circoscrizione, comprendente territori del comune di Cutigliano (Pistoia) e di Fiumalbo (Modena);

Visto l'art. 3 della legge 29 gennaio 1934, n. 321;

Uditi il Commissariato per il turismo, ora Direzione generale del turismo presso il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, nonchè il Consiglio centrale delle stazioni di cura;

Decreta:

Il riconoscimento della Stazione interprovinciale di soggiorno e turismo dell'Abetone è prorogato, in via transitoria, per un quinquennio, salvo riconferma a condizione che entro tale periodo sia provveduto ad un sufficiente approv-

vigionamento idrico e ad una migliore sistemazione dei servizi di smaltimento delle acque nere conformemente alle esigenze igienico-sanitarie delle località comprese nella circoscrizione della Stazione medesima.

Il prefetto di Pistoia e quello di Modena, per quanto riguarda le opere da eseguire da parte del comune di Fiumalbo, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: JUNG. — p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.

(516)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1935-XIII.

Sostituzione del commissario governativo della Cassa rurale di prestiti « S. Gerlando » di Agrigento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Veduto il proprio decreto 24 gennaio 1935-XIII con il quale il Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale di prestiti « S. Gerlando » di Agrigento veniva sciolto ed il signor cav. dott. Alfonso Randisi veniva nominato commissario governativo della Cassa stessa;

Veduta la lettera 7 febbraio 1935, n. 165, con la quale S. E. il prefetto di Agrigento comunica che il dott. Randisi non può assumere l'incarico avendo trasferito il suo domicilio a Palermo, e propone che in sua vece venga nominato il signor Francesco Paolo Caratozzolo;

Considerata la necessità di sostituire il dott. Randisi nell'incarico in parola;

Decreta:

Il signor Francesco Paolo Caratozzolo è nominato commissario governativo della Cassa rurale dei prestiti « S. Gerlando » di Agrigento in sostituzione del sig. dott. cav. Alfonso Randisi e con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(514)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1935-XIII.

Sostituzione del commissario per la gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Città di Castello.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il decreto Ministeriale 3 agosto 1934, col quale il comm. dott. Vittorio Rossi è stato nominato commissario per la gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Città di Castello;

Considerata la necessità di nominare il nuovo commissario per l'Istituto stesso in sostituzione del predetto comm. dott. Vittorio Rossi, il quale deve riprendere le sue funzioni di direttore capo divisione presso questo Ministero;

Decreta:

In sostituzione del comm. dott. Vittorio Rossi è nominato commissario per la gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Città di Castello il marchese Annibale Prosperini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(515)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1935-XIII.

Nomina del commissario governativo per la Cassa agraria di prestiti e risparmio di Piemonte (Pola).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa agraria di prestiti e risparmio di Piemonte (Pola) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 2 febbraio 1935, n. 41, di S. E. il prefetto di Pola;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa agraria di prestiti e risparmio di Piemonte (Pola) è sciolto e il sig. Facchinetti Antonio fu Giovanni è nominato commissario governativo della Cassa stessa, con le attribuzioni di cui all'articolo 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(513)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1935-XIII.

Approvazione del regolamento per il servizio di registrazione, compensazione, liquidazione e garanzia dei contratti conclusi presso la Sezione bozzoli e sete della Borsa merci di Milano da parte della S. A. Banca per il commercio serico di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 275, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il decreto Ministeriale del 1° marzo 1932 col quale è stato approvato il nuovo regolamento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete presso la Borsa merci di Milano;

Veduto il decreto Ministeriale del 30 marzo 1934-XII col quale vengono apportate modificazioni al regolamento suddetto;

Veduta la deliberazione in data 27 novembre 1934-XIII del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano con la quale viene stabilito l'anticipato scioglimento e la messa in liquidazione della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci di Milano, e la ministeriale n. 26528 del 24 dicembre 1934-XIII che la approva;

Veduta la deliberazione in data 18 dicembre 1934-XIII del suddetto Consiglio provinciale dell'economia corporativa, con la quale viene stabilito il trapasso del servizio della Cassa di garanzia e compensazione alla S. A. Banca per il commercio serico, e il regolamento per il servizio di registrazione, compensazione, liquidazione e garanzia dei contratti conclusi presso la Sezione bozzoli e sete della Borsa merci di Milano;

Decreta:

È approvato l'annesso regolamento, composto di 37 articoli, del servizio di registrazione, compensazione, liquidazione e garanzia dei contratti conclusi presso la Sezione bozzoli e sete della Borsa merci di Milano, da parte della S. A. Banca per il commercio serico, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

Regolamento del servizio di registrazione, compensazione, liquidazione e garanzia dei contratti conclusi presso la Sezione bozzoli e sete della Borsa merci di Milano, da parte della S. A. Banca per il commercio serico, di Milano.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

La S. A. Banca per il commercio serico di Milano, assume il servizio di registrazione, compensazione, liquidazione e garanzia dei contratti conclusi a norma dei vigenti regolamenti, presso la Sezione bozzoli e sete della Borsa merci di Milano, secondo le norme del regolamento generale della Borsa merci di Milano approvato con decreto Ministeriale 30 giugno 1932, del regolamento interno della Sezione bozzoli e sete, approvato con decreto Ministeriale 30 marzo 1934, e del presente regolamento.

Art. 2.

Per l'assolvimento del servizio di cui al precedente articolo la Banca per il commercio serico, di Milano, istituisce una speciale sezione, denominata Cassa di liquidazione e garanzia, la cui attività deve essere destinata esclusivamente al servizio di cui sopra. La Banca non può effettuare in proprio operazioni di Borsa, all'infuori di quelle in relazione con la esecuzione, la compensazione e la liquidazione dei contratti registrati.

Art. 3.

La gestione del servizio di cui al presente regolamento, deve essere mantenuta distinta ed assolutamente separata da qualsiasi altro ramo di attività esercito dalla Banca per il commercio serico, e conseguentemente tutte le operazioni riferentisi ai contratti registrati, nonchè i saldi attivi e passivi di ogni operatore inscritto o non inscritto, devono restare completamente indipendenti dalle altre operazioni o conti in genere, che gli operatori predetti abbiano in corso con la Banca.

Art. 4.

L'esercizio del servizio di registrazione, compensazione, liquidazione e garanzia dei contratti conclusi presso la Sezione bozzoli e sete, passerà dalla Cassa di garanzia e compensazione, in liquidazione, alla Banca per il commercio serico il primo del mese successivo alla data d'approvazione ministeriale delle presenti norme e sarà continuato — qualora la cessazione dell'incarico alla Banca suddetta non dipenda da cessazione o sospensiva delle contrattazioni di Borsa dei bozzoli e delle sete — fino a che non sia disdetto il presente accordo, con preavviso di sei mesi da una delle parti.

Registrazione dei contratti.

Art. 5.

La richiesta della registrazione di un contratto deve essere presentata alla Banca su apposito modulo contenente l'esplicita dichiarazione, da parte del richiedente, di conoscere e di accettare tutte le condizioni contemplate nel presente regolamento. Il richiedente deve consegnare, unitamente al modulo, il foglietto bollato del contratto stipulato.

Art. 6.

La Banca riceve la richiesta di registrazione ed i relativi diritti o margini senza impegno di registrazione od altre responsabilità.

La registrazione si intende effettivamente accordata soltanto all'atto del rilascio dell'apposito modulo, munito delle firme autorizzate.

La Banca accordando la registrazione e ritirando i foglietti bollati, si sostituisce ai contraenti nei rispettivi confronti.

Art. 7.

Qualora una delle parti contraenti non ottemperi alla registrazione nei termini prescritti nel regolamento interno, la Banca ne dà immediato avviso alla controparte interessata, tenendo in sospeso la registrazione per un ulteriore termine di ventiquattro ore, trascorso il quale restituisce alla parte diligente il foglietto bollato ed il deposito versato.

Art. 8.

La Banca per gli effetti di cui all'art. 65 del regolamento generale della Borsa merci, denuncia alla Deputazione di borsa gli operatori che non ottemperino all'obbligo della registrazione dei contratti.

Art. 9.

A sensi dell'art. 65 del regolamento generale della Borsa merci, la Banca può rifiutare la registrazione di contratti per taluni operatori; ove ricorrano ragioni che rendono opportuno il provvedimento a tutela degli interessi generali del Comitato di vigilanza, esso è insindacabile, ed è comunicato all'interessato senza enunziarne il motivo.

Art. 10.

In caso di rifiuto di registrazione la Banca restituisce i foglietti bollati, e le somme versate a titolo di deposito originale ed i diritti.

Diritti e depositi.

Art. 11.

Il diritto di registrazione di cui agli articoli 50 e 67 del regolamento generale della Borsa merci è stabilito nel modo seguente:

A) L. 15 complessivamente per due contratti conclusi al nome di uno stesso operatore inscritto o non inscritto, che si compensino nello stesso giorno in cui sono presentati per la registrazione;

B) L. 35 per i contratti a contanti per ciascuno degli operatori;

C) L. 45 per ogni altro contratto o per ciascuno degli operatori, con diritto però alla gratuita registrazione del contratto di compenso o della esecuzione mediante consegna o ricevimento della merce.

Tale diritto deve essere versato all'atto della richiesta di registrazione del primo contratto. Sui conti di liquidazione dei contratti di cui alle lettere *B*) e *C*) è dovuto altresì un diritto supplementare di L. 5 da assegnare alle Autorità di Borsa.

Art. 12.

Il deposito di cui agli articoli 50 e 67 del regolamento generale della Borsa merci è a carico di ogni contraente e deve essere versato all'atto della richiesta di registrazione.

Art. 13.

Le differenze per variazioni di prezzo, di cui agli articoli 50 e 67 del regolamento generale della Borsa merci, fra il prezzo del contratto integrato dagli eventuali margini già versati ed il prezzo ufficiale del listino, devono essere versate, ancorchè non richieste dalla Banca, entro le ore 17 del giorno feriale successivo alla pubblicazione del listino preso a base per la determinazione della differenza medesima.

Le differenze stesse, che a norma dell'art. 69 del regolamento generale della Borsa merci diventano rimborsabili successivamente, sono restituite dalla Banca con le stesse norme stabilite per i versamenti.

Art. 14.

L'ammontare dei depositi originali e delle differenze per variazione di prezzo, di cui agli articoli precedenti, è determinato, per ogni categoria di merce, dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa su proposta della Banca di concerto con le autorità di Borsa.

Art. 15.

I depositi originali e le differenze per le variazioni di prezzo sono dovute per ognuno dei contratti mantenuti indipendenti a sensi del comma secondo dell'art. 22 del presente regolamento.

Art. 16.

Le misure ed i termini dei versamenti, dei diritti di registrazione dei depositi originali e delle differenze per le variazioni di prezzo possono essere notificati dalla Banca a norma dell'art. 68 del regolamento generale della Borsa merci, di concerto con le autorità di Borsa.

Le deliberazioni relative sono sottoposte all'approvazione del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Versamenti e conti correnti.

Art. 17.

I versamenti di qualsiasi natura devono essere effettuati per contanti alla sede della Banca.

Art. 18.

La Banca ove lo reputi opportuno, in luogo di regolare separatamente ogni operazione, riassume tutte le risultanze a debito ed a credito di un operatore e ne pone in evidenza il relativo saldo, il quale deve essere pagato entro le ore 17 di ogni giorno.

Art. 19.

I rapporti di debito e di credito fra la Banca e gli operatori non inscritti sono ordinariamente regolati a mezzo dei rispettivi operatori inscritti, con il tramite dei quali sono conclusi i contratti. Ogni diversa disposizione da parte dell'operatore non inscritto deve essere notificata alla Banca con lettera raccomandata.

Art. 20.

Le somme risultanti a credito di un operatore e non ritirate gli sono accreditate in apposito conto corrente infruttifero presso la Banca.

Mediazioni.

Art. 21.

La Banca, registrando un contratto, assume l'obbligo di corrispondere all'Agente di Borsa, che ne fa richiesta, la provvigione regolamentare a carico del contraente. Il pagamento è effettuato dalla Banca alla liquidazione del contratto, fatta deduzione di un diritto del 5% a favore della Banca medesima.

Esecuzioni e compensazione.

Art. 22.

La liquidazione dei contratti, che si compensano a sensi dell'art. 51 del regolamento generale della Borsa merci, è effettuata dalla banca il giorno successivo a quello in cui è registrato il contratto che origina il compenso.

Art. 23.

Ove l'operatore che abbia vari contratti in corso, all'atto della richiesta di registrazione di un nuovo contratto, non precisi il contratto da compensare, la Banca effettua la compensazione d'ufficio, secondo l'ordine di registrazione dei contratti, dando però la precedenza a quelli conclusi a mezzo dello stesso agente di Borsa.

La Banca esclude dalla compensazione d'ufficio quei contratti che, su richiesta dell'operatore, all'atto della registrazione siano stati contrassegnati per essere mantenuti indipendenti.

Art. 24.

I contratti indipendenti, a sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, possono essere in ogni momento compensati a richiesta dell'operatore. I contratti suddetti seguono, agli effetti dell'esecuzione, il rispettivo turno di registrazione.

Art. 25.

Ogni lotto di merce, nella misura stabilita dal regolamento interno, forma contratto separato ad ogni effetto di registrazione, esecuzione e compensazione.

Contratto a premio.

Art. 26.

Qualunque sia la specie del contratto a premio, sono dovuti alla Banca, oltre i diritti di cui all'art. 10 del presente regolamento, anche i seguenti versamenti per deposito:

dal datore del premio, l'importo del premio stesso pattuito e le eventuali provvigioni a suo carico risultanti dal foglietto bollato;

dal prenditore del premio, l'importo del deposito originale, di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Il premio versato dal datore è accreditato in conto del prenditore.

Art. 27.

Fino al termine del periodo stabilito nel regolamento interno per la risposta su contratti a premio, il prenditore del premio è tenuto a versare alla Banca, nel termine stabilito dall'art. 12 del presente regolamento, le differenze che si maturano a suo carico sul prezzo del contratto.

Art. 28.

Trascorso il termine stabilito per la risposta dei premi, la Banca, in caso di abbandono del premio da parte del datore, procede alla immediata liquidazione del contratto.

Art. 29.

Il datore del premio, ove intenda eseguire il contratto, deve far pervenire la relativa dichiarazione, oltre che al prenditore del premio, anche alla Banca, unitamente all'importo del deposito originale e delle eventuali differenze di prezzo maturate a carico.

La Banca registra ancora a quella data e con nuovo numero il contratto fra quelli comuni, e ne dà comunicazione ai contraenti, che da quel momento assumono gli obblighi inerenti.

Disposizioni finali.

Art. 30.

Ogni comunicazione alla Banca per qualunque oggetto riguardante i contratti registrati deve essere effettuata per iscritto, con il richiamo del numero di registrazione del rispettivo contratto.

Art. 31.

La Banca non dà informazioni ad alcuno sulla situazione dei contratti, fatta eccezione per gli agenti nei confronti di quei contratti per i quali essi sono responsabili, a norma dell'art. 65 del regolamento generale della Borsa merci.

Art. 32.

Ai sensi dell'art. 92 del regolamento generale della Borsa merci, tutte le comunicazioni della Banca, per qualsiasi operazione relativa ai contratti nei riguardi di un operatore non inscritto, sono validamente effettuate presso l'operatore inscritto con il quale è stato concluso l'affare.

Art. 33.

Ogni controversia, dipendente dai rapporti fra i contraenti e la Banca, è deferita ad arbitri amichevoli compositori a norma dell'art. 84 del regolamento generale della Borsa merci.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dal giudizio arbitrale costituisce inadempienza a sensi e per gli effetti dell'art. 86 del regolamento generale della Borsa merci.

Art. 34.

Nel caso in cui da parte del Sindacato della Sezione bozzoli e sete si proceda, nei confronti di un operatore, ad una esecuzione coattiva, la Banca, su richiesta del Sindacato stesso, provvede alla liquidazione dei contratti in conformità all'avvenuta esecuzione.

Qualora il certificato di credito rilasciato dal Sindacato sia fatto valere come titolo esecutivo, a sensi dell'art. 45 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dell'art. 92 del regolamento per la sua esecuzione, aprovato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, la Banca procede d'ufficio alla liquidazione di tutte le operazioni in corso con l'operatore insolvente, a sensi del secondo comma dell'art. 88 del regolamento generale della Borsa merci, a mezzo di esecuzione coattiva richiesta dal competente Sindacato.

Art. 35.

A termini dell'art. 65 del regolamento generale della Borsa merci, la Banca inscrive in apposito elenco le ditte per le quali gli agenti di Borsa sono esonerati dall'estensione di responsabilità per le operazioni concluse con il loro transito.

Sulle richieste per l'inscrizione in detto elenco la Banca delibera insindacabilmente.

Art. 36.

Ogni disposizione di carattere generale, affissa nei locali della Borsa o della Banca, s'intende regolarmente notificata nei confronti di tutti gli operatori.

Art. 37.

Per tutto quanto non è disciplinato dal presente regolamento, dal regolamento generale della Borsa merci, dal regolamento interno della Sezione bozzoli e sete, da tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, valgono i provvedimenti di volta in volta adottati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano, di concerto con le autorità di Borsa.

Visto, si approva il presente relogamento composto di 37 articoli.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

(496)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 **febbraio 1935-XIII.**
Nomina dell'on. conte dott. Gian Giuseppe Durini a presidente dell'Ente per la colonizzazione della Cirenaica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge in data 11 giugno 1932-X, n. 696, che istituisce l'Ente per la colonizzazione della Cirenaica;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 2038, che estende alla Tripolitania l'attività dell'Ente per la colonizzazione della Cirenaica;

Visto il proprio decreto 13 agosto 1932-X, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 19 agosto successivo con cui veniva nominato presidente dell'Ente l'on. dott. Luigi Razza;

Considerato che l'on. dott. Luigi Razza è stato nominato Ministro per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per le colonie, di concerto con il Commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;

Decreta:

L'on. conte dott. Gian Giuseppe Durini, deputato al Parlamento, è nominato presidente dell'Ente per la colonizzazione della Cirenaica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(525)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 211 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Giuseppe « Puzzer ».

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Capodistria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Giuseppe Puzzer fu Giovanni e della fu Nemaz Maria, nato a Dolins (Monte di Capodistria) l'8 agosto 1900 e residente a Capodistria, via Castel Musella, 223, di condizione usciere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Puzzer in « Puliti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Pobega Maria fu Giovanni e fu Brainich Antonia, nata a Capodistria, il 23 dicembre 1908, ed alle figlie, nate a Capodistria: Lidia, il 19 maggio 1927 e Maria, il 25 agosto 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 21 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9104)

N. 1170 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie

della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Puzzer » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Puzzer Pietro, figlio del fu Matteo e della fu Craievich Caterina, nato a Grisignana il 17 marzo 1877 e abitante a Grisignana Villamorosa n. 323, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pozzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Iacaz Antonia di Antonio e fu Grisancich Marina, nata a Grisignana il 3 luglio 1884, ed ai figli, nati a Grisignana: Matteo, il 1° ottobre 1905; Giovanna, il 9 marzo 1909; Giustina, il 3 maggio 1914; Giuseppina, il 15 aprile 1916; Pietro, il 5 dicembre 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: MAROLLA.

(9105)

N. 1165 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Puzzer » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Puzzer Giuseppe, figlio del fu Pietro e di Toncich Giovanna, nato a Grisignana il 23 dicembre 1901 e abitante a Grisignana n. 291, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pozzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Reganzin Caterina di Antonio e di Bancovich Caterina, nata a Grisignana il 16 febbraio 1909, ed al fratello Marco, nato a Grisignana il 1° giugno 1903.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: MAROLLA.

(9106)

N. 1167 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Puzzer » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Puzzer Matteo, figlio del fu Vito e della fu Decovich Giovanna, nato a Grisignana l'8 settembre 1868 e abitante a Grisignana Villamorosa, 322, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pozzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Altin Antonia fu Giovanni e di Rasman Marina, nata a Grisignana il 21 aprile 1872, ed ai figli, nati a Grisignana: Pietro, il 26 febbraio 1900; Giovanni, il 30 maggio 1904; Matteo, il 18 aprile 1907; Teresa, il 23 ottobre 1908.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: MAROLLA.

(9107)

N. 1164.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Puzzer » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Puzzer Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Craievich Maria, nato a Grisignana il 23 gennaio 1874 e abitante a Grisignana Villamorosa n. 324, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pozzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Craievich Maria fu Paolo e fu Valenta Caterina, nata a Grisignana il 31 dicembre 1871, ed alle figlie nate a Grisignama: Angela, il 9 settembre 1907 e Maria, l'8 novembre 1909.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: MAROLLA.

(9108)

N. 630 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rabar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rabar Gaspare, figlio del fu Matteo e di Graglich Maria, nato a Villa Ladi di Canfanaro il 28 marzo 1895 e abitante a Villa Ladi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rabario ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rabar Eufemia di Antonio e di Maria Zonta, nata a Villa Lodi, il 18 ottobre 1899 ed alla figlia Maria, nata a Villa Ladi il 22 settembre 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9109)

N. 50-34 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Vizintin Martino del fu Giacomo, e della fu Devetak Marianna, nato ad Opacchiasella il 16 aprile 1855 e residente a Opacchiasella - S. Michele, 59, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Visintin »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Vizintin Giuseppina fu Andrea Cotic, nata ad Opacchiasella il 10 marzo 1859, moglie;

Vizintin Andrea di Martino, nato a Opacchiasella il 5 giugno 1902;

Vizintin Angela di Francesco Pahor, nata ad Opacchiasella il 21 luglio 1900, nuora;

Vizintin Maria di Stefano Juren, nata ad Opacchiasella il 20 febbraio 1902, nuora;

Vizintin Beniamino di Andrea, nato ad Opacchiasella il 12 novembre 1925, nipote;

Vizintin Mario di Andrea, nato ad Opacchiasella il 7 febbraio 1927, nipote;

Vizintin Maria di Andrea, nata ad Opacchiasella il 15 novembre 1928, nipote;

Vizintin Giuseppe di Andrea, nato ad Opacchiasella l'8 novembre 1929, nipote;

Vizintin Carolina di Andrea, nata ad Opacchiasella il 3 ottobre 1930, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il prefetto*: ERCOLANI.

(9382)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ammortamento del Prestito Blount.

Per l'ammortamento al 1° aprile 1935-XIII delle obbligazioni del Prestito Blount sarà provveduto non mediante estrazioni a sorte, ma, ai termini degli atti di creazione del debito, mediante acquisti sul mercato.

Roma, addì 19 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(526)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 23 dal 1° dicembre al 15 dicembre 1934 - Anno XIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Agrigento	B	1	—
Arezzo	S. Giovanni Valdar.	B	—	1
Brindisi	Cisternino	E	—	1
Campobasso	Termoli	B	—	1
Id.	Venafro	Cp	—	1
Foggia	Volturino	O	—	1
Gorizia	Sambasso	B	1	1
Macerata	Camporotondo	B	—	1
Messina	Tripi	B	—	1
Milano	Legnano	B	—	1
Modena	Ravarino	B	1	—
Napoli	Marigliano	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Roma	Anzio	B	1	—
Id.	Genazzano	B	—	1
Id.	Minturno	B	2	—
Id.	S. Angelo R.	O	1	—
Salerno	Castelnuovo C.	O	—	1
Id.	Montecorvino	Cp	—	1
Id.	Nocera Superiore	B	—	1
Id.	Postiglione	B	—	1
Id.	Zegriano	B	—	2
Sassari	Usini	B	—	1
Terni	Terni	E	—	1
Torino	Ciriè	B	—	2
Id.	Corio	B	—	1
Trapani	Calatafimi	O	—	1
Udine	Pavia Udinese	B	—	1
Vercelli	Casanova Elvo	E	—	1
Viterbo	Bieda	B	2	—
Id.	Canino	B	2	—
Id.	Viterbo	B	—	2
			11	28
	Carbonchio sintomatico.			
Belluno	Pedavena	B	1	—
Id.	Trichiana	B	—	1
Brescia	Poncarale	B	—	1
Fiume	Castelnuovo d'Istria	B	—	1
Piacenza	Fiorenzuola	B	—	1
Roma	Castelmadama	B	—	1
			1	5

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Afta epizootica.			
Alessandria	S. Salvatore M.	B	—	1
Aosta	Arvier	B	7	—
Id.	Id.	BO	1	—
Id.	San Martino Canav.	B	1	—
Id.	Villanova Baltea	B	9	—
Bologna	Bologna	B	2	1
Id.	Baricella	B	1	—
Id.	S. Lazzaro	B	—	1
Id.	S. Giovanni Persiceto	E	—	2
Bologna	Casalevecchio	B	—	1
Id.	Castelmaggiore	B	—	2
Id.	Molinella	B	—	1
Brescia	Gambara	B	—	1
Id.	Padenghe	B	—	1
Como	Carugo	B	1	—
Id.	Inverigo	B	44	4
Id.	Lurago	B	—	3
Id.	Mariano	B	—	3
Id.	Nibionno	B	—	2
Firenze	Vicchio	B	1	—
Milano	Cernusco sul Naviglio	B	—	1
Id.	Besana Brianza	B	—	1
Id.	Paderno B.	B	—	1
Id.	Nulazzano	B	—	1
Id.	Pieve E.	B	—	1
Novara	S. Pietro	B	1	—
Pavia	Giussago	B	2	—
Id.	Battuda	B	1	1
Roma	Governatorato	B	1	1
Torino	Caselle T.	B	—	1
			72	31
	Mal rossino dei suini.			
Alessandria	Mongiardino L.	S	—	1
Ancona	Castelplano	S	—	1
Id.	Osimo	S	—	1
Aquila	Pescina	S	27	—
Id.	Capestrano	S	8	—
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Id.	Foiano	S	2	—
Ascoli	Arquata del T.	S	—	1
Id.	Fermo	S	2	—
Id.	Maltignano	S	1	1
Ascoli	Monsampolo	S	—	1
Id.	Ponzano di Fermo	S	1	—
Id.	S. Elpidio a Mare	S	2	—
Id.	Servigliano	S	—	1
Belluno	Belluno	S	3	1
Id.	Sedico	S	1	—
Bolzano	Appiano	S	—	2
Id.	Bolzano	S	—	1
Brescia	Rezzato	S	—	1
Id.	Travagliato	S	—	1
Campobasso	Busso	S	20	1
Id.	Campobasso	S	—	1
Id.	Castelmauro	S	—	1
Id.	Ielsi	S	—	1
Id.	Montefalcone sul S.	S	—	1
Id.	Palata	S	—	1
Id.	Pietracatella	S	—	1
Id.	S. Felice del Littorio	S	—	1
Id.	Venafro	S	—	2
Cremona	Casalmaggiore	S	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Mal rossino dei suini.			
Cremona	Scandolara Ravara	S	—	1
Foggia	Cagnano Var.	S	—	1
Id.	Serracapriola	S	—	1
Id.	S. Marco in Lamis	S	—	1
Frosinone	Atina	S	—	4
Id.	Picinisco	S	—	1
Id.	S. Giovanni Incarico	S	—	2
Id.	Villalatina	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	—	2
Id.	Caporetto	S	1	—
Modena	Carpi	S	1	—
Padova	Codevigo	S	4	—
Id.	Ospedaletto	S	1	—
Id.	Teolo	S	1	—
Parma	Fontevivo	S	1	—
Id.	Naceto	S	—	1
Perugia	Perugia	S	1	—
Potenza	Avigliano	S	—	1
Id.	Viggiano	S	—	1
Trento	Spor	S	—	2
Treviso	Paese	S	1	—
Udine	Campoformio	S	—	1
Id.	Casarsa	S	1	1
Venezia	Caorle	S	1	—
Id.	Crisolera	S	1	—
Id.	S. Michele al Tagliam.	S	1	—
			83	45
	Peste e setticemia dei suini.			
Ancona	Cerreto d'Esi	S	—	1
Arezzo	Bucine	S	1	—
Id.	Cavriglia	S	3	2
Id.	Cortona	S	5	4
Id.	Foiano	S	—	5
Id.	Loro C.	S	—	1
Id.	Lucignano	S	—	2
Arezzo	Montevarchi	S	1	—
Id.	Pergine	S	1	—
Id.	S. Giovanni Valdarno	S	2	2
Id.	Terranova B.	S	4	6
Id.	Arezzo	S	—	1
Ascoli	Comunanza Littoria	S	1	—
Id.	Fermo	S	1	—
Id.	Monturano	S	1	—
Bergamo	Barbata	S	1	—
Id.	Brembilla	S	—	1
Bologna	Borgo Panigale	S	1	—
Id.	Molinella	S	1	—
Id.	Bologna	S	—	1
Id.	S. Lazzaro	S	—	1
Bolzano	Castelbello Ciardes	S	1	—
Como	Brivio	S	1	—
Cremona	Palazzo Pignano	S	1	—
Id.	Sospiro	S	1	—
Firenze	Figline Valdarno	S	—	1
Id.	Londa	S	1	—
Id.	Montemurlo	S	—	3
Id.	Vicchio	S	1	—
Fiume	Fiume	S	1	1
Forlì	Cesena	S	1	—
Id.	Galeata	S	1	—
Id.	Roncofreddo	S	2	—
Frosinone	Arce	S	—	2
Id.	Atina	S	—	16
Id.	Belmonte Castello	S	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Peste e setticemia dei suini.			
Frosinone	Colfelice	S	—	3
Id.	Picinisco	S	—	1
Id.	S. Biagio Saracinisco	S	—	2
Id.	Villalatina	S	—	2
Genova	S. Olcese	S	—	1
Milano	Renate Veduggio	S	—	1
Modena	Pievepelago	S	—	1
Id.	Castelnuovo	S	—	1
Padova	Grantorto	S	1	—
Id.	Montagnana	S	—	1
Parma	Fidenza	S	1	—
Pavia	S. Maria della Versa	S	1	—
Perugia	Castiglion del Lago	S	—	1
Pesaro	Pergola	S	—	3
Id.	Macerata Feltrina	S	—	1
Id.	Pesaro	S	—	1
Piacenza	Villanova	S	—	1
Pistoia	Pistoia	S	1	1
Pola	Erpelle	S	—	1
Potenza	Acerenza	S	1	3
Id.	Forenza	S	—	1
Id.	Brienza	S	—	1
Id.	Lagonegro	S	1	—
Potenza	Pescopagano	S	1	—
Reggio Emilia	Campegine	S	1	—
Id.	Correggio	S	1	—
Id.	Poviglio	S	1	—
Id.	Reggiolo	S	—	1
Id.	S. Ilario	S	—	1
Roma	Governatorato	S	1	—
Rovigo	Trecenta	S	1	—
Siena	Montepulciano	S	32	2
Id.	Sinalunga	S	9	—
Id.	Torrita di S.	S	7	1
Id.	Cetona	S	3	—
Teramo	Bisenti	S	—	2
Terni	Terni	S	—	1
Treviso	Crocetta	S	1	—
Id.	Conegliano	S	—	1
Id.	Paese	S	1	—
Trieste	Trieste	S	8	1
Udine	S. Quirino	S	1	1
Id.	Aviano	S	—	1
Venezia	Cavarzere	S	8	1
Vercelli	Trino	S	—	1
Id.	Borgo d'Ale	S	—	1
Zara	Zara	S	—	5
			116	99
	Morva.			
Cuneo	Villar S. Costanzo	E	—	1
Lecce	Squinzano	E	—	1
Napoli	Napoli	E	2	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Greco	E	1	—
			4	2
	Farcino criptococcico			
Agrigento	Caltabellotto	E	1	—
Id.	Racalmuto	E	1	—
Id.	Ribera	E	1	—
Id.	Sciacca	E	1	—
Belluno	Belluno	E	1	—
Campobasso	Campochiaro	E	—	1
Foggia	Sansevero	E	—	1
Imperia	Diano Marittima	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Farcino criptococcico.				
Imperia	Cervo	E	6	—
Id.	Diano S. Pietro	E	1	—
Id.	Diano Castello	E	1	—
Messina	Messina	E	6	1
Napoli	Afragola	E	—	1
Id.	Albanova	E	6	6
Id.	Atella	E	1	—
Id.	Camposano	E	1	—
Id.	Castello C.	E	—	1
Id.	Cicciano	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Frignano	E	4	14
Id.	Marigliano	E	2	—
Id.	Napoli	E	28	—
Id.	Nola	E	1	—
Id.	Pollena T.	E	1	—
Id.	S. Paolo B.	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	6	—
Id.	Trentola	E	2	3
Id.	Villa Literno	E	6	2
Palermo	Bagheria	E	—	5
Id.	Belmonte	E	3	2
Id.	Casteldaccio	E	1	—
Id.	Palermo	E	1	—
Salerno	Amalfi	E	1	—
Id.	Campagna	E	1	—
Id.	Fisciano	E	1	—
Id.	Maiori	E	4	—
Id.	Mercato San Severino	E	—	2
Id.	Minori	E	2	2
Salerno	Sarno	E	—	1
Id.	Serre	E	1	1
Id.	Sicignano	E	—	1
Id.	Tramonti	E	—	3
Id.	Eboli	Bf	—	1
Trapani	Castellammare del G.	E	—	1
Id.	Alcamo	E	3	—
Id.	Trapani	E	2	—
Id.	Calatafimi	E	1	—
Id.	Partinico	E	1	—
Id.	Salemi	E	1	—
Udine	Tolmezzo	E	1	—
			105	49
Rabbia.				
Alessandria	Casale Monferrato	Cn	1	—
Id.	S Salvatore M.	E	1	—
Foggia	Cerignola	Cn	—	1
Imperia	Diano Mar.	Cn	1	—
Lucca	Porcari	Cn	—	1
Napoli	Gragnano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	4
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	2
Ragusa	Vittoria	Cn	—	1
Roma	Governatorato	Cn	—	1
			3	11
Rogna.				
Ancona	Fabriano	O	—	1
Bolzano	Villandro	E	1	—
Campobasso	Civitanova	O	2	—
Foggia	Volturino	O	—	1
Id.	Lucera	O	—	1
Id.	S. Paolo Civitale	O	—	1
Perugia	Foligno	O	4	—
Id.	Trevi	O	1	—
Potenza	Lagonegro	O	1	—
Roma	Governatorato	O	4	1
Terni	Amelia	O	1	—
Id.	Calvi Umb.	O	1	—
Terni	Ferentillo	O	1	—
Id.	Narni	O	1	—
Id.	Otricoli	O	1	—
Viterbo	Canino	O	1	—
Id.	Montefiascone	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			22	5
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Brindisi	Mesagne	O	1	—
Catania	Linguaglossa	O	—	1
Roma	Governatorato	O	—	1
			1	2
Aborto epizootico.				
Ancona	Fabriano	B	—	1
Id.	Monsanvito	B	—	3
Id.	Senigallia	B	—	6
Belluno	Lorenzago	B	—	2
Id.	Mel	B	—	2
Id.	S. Vito	B	—	1
Id.	Tambre d'A.	B	1	—
Bologna	Bologna	B	1	—
Id.	Calderara	B	1	—
Id.	Castelmaggiore	B	1	—
Id.	Budrio	B	2	—
Id.	Crespellano	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Monteveglio	B	1	—
Id.	Castelmaggiore	B	—	1
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Granarolo Emilia	B	—	2
Cremona	Corte de' Frati	B	—	1
Id.	Pieve d'Olmi	B	3	—
Id.	Persico Dosimo	B	3	—
Id.	Pieve S. Giacomo	B	—	1
Firenze	Vicchio	B	1	—
Frosinone	Atina	B	—	1
Lucca	Massarosa	B	—	1
Modena	Bomporto	B	1	—
Id.	Campogalliano	B	—	2
Id.	Camposanto	B	1	—
Id.	Carpi	B	22	7
Id.	Castelfranco	B	2	3
Id.	Castelnuovo	B	2	—
Id.	Castelvetro	B	3	3
Id.	Fiorano	B	—	1
Id.	Finale Emilia	B	1	1
Id.	Formigine	B	2	—
Id.	Maranello	B	2	2
Id.	Medolla	B	3	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Aborto epizootico.*			
Modena	Modena	B	12	6
Id.	Nonantola	B	3	3
Id.	Prignano	B	1	—
Id.	Ravarino	B	6	4
Id.	S. Felice	B	—	1
Id.	S. Prospero	B	4	3
Id.	Soliera	B	6	4
Id.	Spilamberto	B	—	1
Novara	Nibiale	B	1	—
Id.	Piedimulera	B	—	2
Padova	S. Urbano	B	1	1
Piacenza	Carpaneto	B	—	1
Id.	Castellarquata	B	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	B	2	1
Id.	Ramiseto	B	—	1
Roma	Governatorato	B	19	—
Rovigo	Arquà	B	—	1
Id.	Melara	B	1	1
Siena	Sinalunga	B	—	—
Id.	Rapolano	B	—	1
Trento	Teio	B	1	—
Id.	Ala	B	—	1
Udine	Azzano X	B	—	1
Id.	Sedegliano	B	—	1
Venezia	Campagna Lupia	B	1	—
Id.	Caorle	B	1	—
Id.	Cavarzere	B	4	—
Id.	Cona	B	8	—
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Verona	Cologna V.	B	—	1
Id.	Oppeano	B	—	1
Viterbo	Caprarola	B	1	—
			130	79
	Tubercolosi bovina			
Ascoli	Ascoli Piceno	B	1	—
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Andria	B	1	—
Id.	Corato	B	2	—
Id.	Ruvo	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	2	1
Foggia	Chienti	B	—	1
Imperia	S. Remo	B	—	1
Roma	Civitavecchia	B	—	1
Treviso	Gaiarine	B	1	—
Id.	Vittorio Veneto	B	1	2
			10	6
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli	Comunanza	B	2	—
	Difterite aviaria.			
Ascoli	Force	P	—	1
Firenze	Barberino	P	3	—
Id.	Firenze	P	2	—
Forlì	Forlì	P	—	1
Genova	Torriglia	P	—	1
La Spezia	Deiva	P	1	—
Id.	Sarzana	P	1	—
Livorno	Rosignano Marittima	P	2	—
Lucca	Forte dei Marmi	P	1	—
Id.	Pietrasanta	P	1	—
Id.	Seravezza	P	2	—
Id.	Viareggio	P	1	—
Pesaro	Urbino	P	—	4
			14	7
	Colera dei polli.			
Bolzano	Caldaro	P	1	1
Id.	Ponte all'Isarco	P	1	—
Catania	Maletto	P	12	15
Cremona	Drizzona	P	—	12
Firenze	Barberino	P	1	—
Foggia	Ortanova	P	—	1
Forlì	Forlì	P	—	2
Id.	Meldola	P	—	1
Frosinone	S. Giov. Incarico	P	—	2
Padova	Curatarolo	P	1	1
Id.	S. Giorgio Pertiche	P	1	—
Parma	Collecchio	P	2	—
Rovigo	Bagnolo di Po	P	1	—
Id.	Canda	P	—	1
Id.	Guarda Ven.	P	1	—
Id.	Papozze	P	1	—
Id.	Taglio di Po	P	4	—
Treviso	Magliano Veneto	P	1	—
Id.	Orsago	P	1	—
Id.	Riese	P	1	—
Udine	Codroipo	P	1	1
Id.	Udine	P	—	1
Varese	Varese	P	—	1
Venezia	Caorle	P	1	—
			31	39
	Influenza del cavallo.			
Cuneo	Casalmaggiore	E	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	21	32	39
Carbonchio sintomatico	5	6	6
Afta epizootica	11	29	103
Mal rossino dei suini	22	55	128
Peste e setticemia dei suini	36	82	215
Morva	3	5	6
Farcino criptococcico	11	50	154
Rabbia	7	10	14
Rogna	9	19	27
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	3	3
Aborto epizootico	20	69	209
Tubercolosi bovina	6	11	13
Diarrea dei vitelli	1	1	2
Influenza del cavallo	1	1	1
Difterite aviaria	8	13	21
Colera dei polli	15	24	70

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(316)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 43.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 febbraio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.80
Inghilterra (Sterlina)	57.60
Francia (Franco)	77.80
Svizzera (Franco)	382 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.7575
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.79
Cecoslovacchia (Corona)	49.40
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.60
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.7125
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.90
Olanda (Fiorino)	7.9825
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161.12
Svezia (Corona)	2.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.05
Id. 3,50 % (1902)	78.375
Id. 3 % lordo	59.85
Prestito redimibile 3,50% - 1934	78.125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90.625
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103 —
Id. id. 5 % id. 1941	103.05
Id. id. 4 % id. 1943 (febbraio)	98.05
Id. id. 4 % id. 1943 (dicembre)	98 —

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a premî annuali della « Istituzione Nicola Vacchelli » per studî o lavori, o atti, di speciale importanza nel campo geodetico-topografico-cartografico.

Il direttore dell'Istituto geografico militare, presidente della « Istituzione Nicola Vacchelli », visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1315, con il quale la « Istituzione Nicola Vacchelli » è eretta in ente morale; visto lo statuto annesso al suddetto decreto e da esso approvato: (v. *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1934, n. 193).

Dichiara aperto il concorso a premi annuali — costituiti con i redditi della « Istituzione » — con le modalità che seguono:

1. Sono ammessi al concorso gli studî e atti, nel campo geodetico-topografico-cartografico, riguardanti teorie e direttive, applicazioni scientifiche, apprestamento o risultati di calcolo, metodi di lavoro, innovazioni e perfezionamenti strumentali, lavori campione, modelli artistici, esecuzioni di cospicuo merito, produzionei di lavoro, comportamenti tenuti in circostanze difficili.

2. Possono concorrere così fra gli appartenenti all'Istituto geografico militare (ufficiali, impiegati, operai) ed anche gli estranei.

3. L'ammissibilità al concorso sarà promossa dai capi-ufficio o capi-azienda, o sarà invocata direttamente dagli interessati, oppure potrà partire dalla stessa Commissione permanente dell'« Istituzione ». In ogni caso dovranno essere presentati i seguenti documenti:

a) compilazioni, oggetti o atti comprovanti i motivi per adire al concorso e convenientemente autenticati;

b) certificato di cittadinanza italiana per chi non appartenga all'Amministrazione statale;

c) certificato di buona condotta;

d) certificato di studi compiuti.

4. Le proposte dei capi ufficio o capi di azienda e le domande dei singoli interessati, saranno stese in carta legale e dirette, entro il 31 marzo 1935-XIII, al presidente della « Istituzione ».

5. Il termine utile per presentare i lavori all'esame della Commissione è stabilito per il 31 luglio 1935-XIII.

6. La somma totale disponibile da distribuire ai vincitori del concorso alla fine del corrente anno finanziario è di L. 2700. Detta somma sarà divisa in tre premi rispettivamente di L. 1400, 800, 500.

7. Gli ammessi al concorso e che risultano, oppur no, graticati avranno la restituzione e conserveranno la proprietà delle opere da essi presentate al concorso stesso.

La Commissione permanente, giudicatrice, è costituita dalle persone indicate dall'art. 5 del citato Regio decreto.

Firenze, 26 gennaio 1935 - Anno XIII

Il presidente: BIANCHI D'ESPINOSA.

(506)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.